



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N. 281 DEL 18.08.2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

TENUTO CONTO

- che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
- che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:
 - a) il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - b) il d.l. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - c) il dpcm 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 4 del dpcm 7 agosto 2020 che, dispone, al comma 1 che: *“Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1:*

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ecc.”;

CONSIDERATO CHE l’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia da uno Stato diverso dai Paesi dell’Unione europea (escluso Spagna, Croazia, Grecia, Malta, Romania, Bulgaria), Paesi parte

dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;

VISTA la comunicazione del dirigente medico servizio di igiene e sanità pubblica di Amantea dell'ASP di Cosenza, assunta con prot. Gen. n. 10845 del 18.08.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si prescrive all'interessato, proveniente dagli USA, la misura dell'isolamento per numero quattordici giorni dalla data di arrivo, con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, nonché l'attivazione della sorveglianza sanitaria;

VALUTATO dunque che le persone che provengano dall'estero fuori area Schengen, vanno, comunque, senz'altro, assoggettati alla misura dell'isolamento obbligatorio, per le finalità di tutela della popolazione residente, previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente, fatte salve le altre previsioni normative in merito al divieto di ingresso;

RAVVISATA la necessità di rendere cogente la prescrizione dell'Asp, al fine di rendere effettive le misure di contenimento del contagio epidemiologico a tutela del territorio cittadino, adottando apposita ordinanza;

RICHIAMATI gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER
L'EFFETTO,**

ORDINA

a:

OMISSIS;

di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, fino al giorno 30 agosto 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza

ORDINA, ALTRESI'

1. alla Polizia Municipale di Amantea;
2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 1. Prefettura di Cosenza;
 2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
 3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
 4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;
 5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
 6. Comando di Polizia Municipale di Amantea;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

18.8.2020

f.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(SURACE- TURCO -NUOVO)